



Comune di Lovere
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la circolazione all'interno delle zona a traffico limitato (ZTL) individuata e delimitata dalla Giunta Comunale, tenuto conto degli effetti sulla sicurezza della circolazione, sul traffico, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1°, voce 54, del D.Lgs 30.04.92 n° 285 – Codice della Strada - per Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) si intende l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, quelli di proprietà dei parenti fino al secondo grado o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono o delle quali sono proprietari o soci.

Art. 2 Circolazione all'interno delle zone a traffico limitato (Z.T.L.)

1. La circolazione nella ZTL, salvo i casi di esclusione previsti dal presente regolamento per specifiche categorie di veicoli, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione con validità massima di cinque anni, salvo limitazioni.
2. Le autorizzazioni consentono di accedere nella zona a traffico limitato, nel rispetto del Regolamento nonché delle prescrizioni indicate nell'atto di autorizzazione.
3. Le autorizzazioni non consentono la sosta dei veicoli all'interno della Z.T.L., fatta eccezione per gli spazi a ciò appositamente destinati.
4. Possono essere rilasciati permessi temporanei con durata limitata alla necessità da soddisfare, con validità oraria, giornaliera, mensile o superiore sino ad un anno, rinnovabile.
5. Le autorizzazioni consistono in stampati da installarsi all'interno dei veicoli o sono costituiti da contrassegni adesivi da esporre in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.
6. In corrispondenza delle vie di accesso alla Z.T.L. possono essere installati impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli a norma dell'articolo 7, comma 133 bis della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 3 Tipologie di autorizzazione

1. Al fine di conseguire i risultati individuati nel miglioramento della sicurezza stradale, nella tutela della salute e della qualità della vita, all'interno della Z.T.L. possono circolare con autorizzazione a validità quinquennale, salvo limitazioni, le seguenti categorie di utenti:

a) Residenti

Residenti anagrafici nelle varie vie ricomprese all'interno delle zona a traffico limitato, relativamente ai veicoli di proprietà, così definita dal comma 3 del precedente art. 1, dei componenti la famiglia. Sono equiparati ai soggetti di cui sopra le persone dimoranti all'interno della Z.T.L., non residenti nel Comune di Lovere. Per dimorante si intende colui che, pur non avendo la residenza anagrafica, per esigenze lavorative, trascorre la maggior parte dell'anno in un'abitazione all'interno della ZTL, sulla quale è titolare di un diritto di godimento derivante da un contratto di locazione, comodato o di altra natura, regolarmente registrato.

Per ciascuno dei soggetti di cui alla presente lettera a) possono essere rilasciate fino ad un massimo di tre autorizzazioni.



Comune di Lovere
Provincia di Bergamo

b) Titolari di abitazioni o altre unità immobiliari

Non residenti anagrafici, proprietari di appartamenti di civile abitazione non concessi, a qualsiasi titolo in uso a terzi. Proprietari, affittuari o possessori, a varia titolarità, di garage o di altre unità immobiliari destinate ad uso diverso e regolarmente fruite. Per ciascuno dei soggetti di cui alla presente lettera b) possono essere rilasciate fino ad un massimo di tre autorizzazioni.

c) Esercenti, commercianti, artigiani, imprese e studi professionali

Agli esercenti, commercianti, artigiani, titolari di ditte o imprese e professionisti con sede o studio ubicati all'interno della Z.T.L., può essere concesso un permesso per ogni veicolo intestato alla ditta e fino a un massimo di due ulteriori permessi intestati al titolare o ad altra persona da lui indicata. In caso di studio professionale possono in ogni caso essere rilasciati fino a un massimo di tre autorizzazioni.

d) Esercenti professioni sanitarie

Rientrano nella categoria di esercenti professioni sanitarie, i medici che abbiano un ambulatorio o propri assistiti all'interno della zona a traffico limitato, compresi i pediatri convenzionati, le ostetriche facenti parte della Asl locale, nonché i medici veterinari operanti sul territorio.

e) Servizi di Pronto Intervento

Soggetti gestori di pubblici servizi: gas, acqua energia elettrica, telefono e loro eventuali concessionari, nonché i veicoli dei concessionari di servizi comunali e statali che operano regolarmente all'interno della Z.T.L. Ai soggetti privati (artigiani) che pur non avendo la sede ricadente nella Z.T.L., operano regolarmente all'interno della stessa, può essere rilasciata una sola autorizzazione.

f) Trasporti funebri

Ditte operanti nel settore dei servizi funebri che erogano regolarmente i propri servizi all'interno della Z.T.L. Ad ogni ditta possono essere rilasciate un massimo di due autorizzazioni.

g) Ministri di culto

Sacerdoti o altri ministri di culto che prestano la loro attività all'interno della Z.T.L.

2. Possono circolare con autorizzazione temporanea di validità oraria, giornaliera, mensile o annuale le seguenti categorie di utenti:

a) Imprese edili

Imprese edili per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di attività debitamente autorizzata. Il numero dei veicoli autorizzabili sarà valutato dall'Ufficio di Polizia Locale in regione dell'attività da effettuare.

b) Altre categorie di utenti

Soggetti diretti ad attività commerciali o altre attività economiche per operazioni di carico e scarico al di fuori della fascia oraria di cui all'art. 5 e altri soggetti per necessità documentabili legate ad immobili o persone presenti nell'area della Z.T.L.

3. Possono circolare liberamente nell'area della Z.T.L., senza necessità di munirsi di autorizzazione:

a) Forze dell'ordine e altre categorie

All'interno della Z.T.L., possono circolare senza obblighi e limitazioni i veicoli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale, della Polizia Provinciale, della Polizia Forestale, della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, della Protezione Civile, nonché le autoambulanze e, in genere, i mezzi impegnati in operazioni di emergenza. Possono, altresì circolare senza necessità di permesso, gli scuolabus, relativamente agli itinerari per garantire il servizio di trasporto scolastico, i veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale e i veicoli delle Poste Italiane.



Comune di Lovere
Provincia di Bergamo

Art. 4 Autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone invalide

1. Gli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide, muniti del regolare contrassegno rilasciato dal Comune di residenza, possono circolare nella Z.T.L. previa registrazione presso il Comando di Polizia Locale, il quale provvederà a rilasciare specifica autorizzazione con validità pari al periodo indicato nel contrassegno.

Art. 5 Operazioni di carico e scarico delle merci

1. E' possibile accedere alla Z.T.L. per effettuare operazioni di carico e scarico delle merci da e per abitazioni private, esercizi commerciali e altre ditte e attività, nella fasce orarie comprese tra le ore 8,30 e le ore 11,30 e tra le 15,30 e le 18,30 di tutti i giorni, feriali e festivi, senza necessità di munirsi di autorizzazione.
2. Nelle fasce orarie di cui al precedente comma 1 è possibile accedere alla Z.T.L. esclusivamente per effettuare operazioni di carico e scarico con termine dell'attività entro la fascia oraria indicata. E' in ogni caso vietata la sosta dei veicoli, sia all'interno che all'esterno degli spazi a ciò destinati.
3. Casi particolari che non consentano l'effettuazione delle operazioni nelle modalità di cui ai commi precedenti, dovranno essere preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera c) secondo la procedura di cui al seguente articolo 8.

Art. 6 Altre circostanze di necessità

1. L'Ufficio della Polizia Locale, preposto al rilascio dei permessi, in tutti i casi di comprovata necessità, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei di durata indicata e motivata nella domanda, anche per richieste eventualmente non contemplate nel presente regolamento.

Art. 7 Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per l'ottenimento dell'autorizzazione per la circolazione all'interno della Z.T.L., l'interessato deve presentare all'Amministrazione Comunale, Ufficio Polizia Locale, apposita domanda, contenente:
 - Dati anagrafici del richiedente.
 - Generalità del proprietario o dell'utilizzatore del veicolo.
 - Eventuale indicazione della ragione sociale e della sede della Ditta.
 - Tipo e targa del veicolo.
 - Copia integrale della carta di circolazione del veicolo
 - Copia integrale di un documento d'identità valido
 - Eventuali allegati che documentino il diritto al rilascio del permesso
2. In caso di nucleo familiare deve essere presentata una domanda per ogni componente intestatario di veicoli, indicando inoltre, tra gli utilizzatori, tutti coloro che anche saltuariamente utilizzando il mezzo.
3. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficio Polizia Locale, previa istruttoria, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda al protocollo e fatte salve tutte le eventuali integrazioni documentali che si ritenesse opportuno richiedere.
4. Ogni variazione riguardante le autorizzazioni rilasciate, quali la modifica dei veicoli o degli utilizzatori, nonché la cessazione del diritto ad ottenere l'autorizzazione, devono essere comunicati per iscritto all'Ufficio Polizia Locale entro sette giorni lavorativi successivi al verificarsi dell'evento.



Comune di Lovere Provincia di Bergamo

5. Il rinnovo dell'autorizzazione quinquennale deve essere richiesto almeno trenta giorni prima della scadenza della precedente autorizzazione, ripresentando tutta la documentazione prevista al precedente comma 1.
6. La presentazione delle domande di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni potranno essere effettuate anche tramite applicativi via internet messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Art. 8 Procedura speciale per il rilascio di autorizzazioni temporanee di durata oraria.

1. I soggetti di cui all'art. 3 comma 2 lettera b), che devono recarsi esclusivamente presso ditte o esercizi commerciali all'interno della Z.T.L. per necessità motivate, non prevedibili con congruo anticipo e che necessitano un transito pari o inferiore alle 6 ore, possono usufruire di un'autorizzazione temporanea oraria speciale, comunicando il nominativo del conducente, la marca e il modello del veicolo e il numero di targa al titolare, o suo delegato, della ditta o dell'esercizio commerciale presso il quale si reca.
2. Il titolare della ditta o dell'esercizio commerciale di cui al comma precedente deve comunicare per iscritto all'Ufficio Polizia Locale, anche a mezzo fax o tramite posta elettronica o ancora a mezzo di applicativi via internet messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo al transito, i dati del titolare dell'autorizzazione temporanea, completi di marca, modello e targa del veicolo, nonché della motivazione per la quale è avvenuto il transito.
3. L'Ufficio Polizia Locale, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, valuta la motivazione riportata e può richiedere al titolare della ditta o dell'esercizio commerciale ulteriore documentazione integrativa a giustificazione dell'improrogabilità e della non prevedibilità del transito. L'autorizzazione, seppur in forma postuma, è in ogni caso sottoposta all'insindacabile giudizio del Responsabile dell'Area Polizia Locale.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo non permette, in ogni caso, la sosta del veicolo nell'area della Z.T.L., né all'interno né all'esterno degli spazi a ciò destinati.

Art. 9 Sanzioni

1. L'utilizzo dell'autorizzazione implica l'accettazione di tutte le norme stabilite nel presente regolamento e non costituisce deroga alle disposizioni del Codice della Strada e del regolamento attuativo, od alle Ordinanze Sindacali o Dirigenziali disciplinanti la circolazione e la sosta.
2. Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale, chiunque utilizzi in modo improprio, o senza averne titolo, o con validità scaduta, contrassegni e/o autorizzazioni di cui al presente regolamento, incorre nelle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, ovvero si troverà nelle condizioni di colui che circoli all'interno delle ZTL sprovvisto dell'apposito contrassegno/autorizzazione.
3. Nei casi previsti dal precedente comma 2, le autorizzazioni verranno immediatamente ritirate dagli Agenti preposti al controllo e trasmesse all'Ufficio Polizia Locale, che provvederà alla revoca delle autorizzazioni ritirate.
4. L'autorizzazione è altresì revocata qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o che questi non corrispondano a verità.
5. In caso di revoca ai sensi del precedente comma 3 e qualora sussistano i requisiti per ottenere una nuova autorizzazione, il richiedente dovrà presentare nuovamente la domanda di cui all'articolo 7, completa di tutta la documentazione richiesta.



Comune di Lovere
Provincia di Bergamo

Art. 10 Abrogazioni

1. Il presente Regolamento, una volta entrato in vigore, abroga tutte le precedenti norme che disciplinano l'accesso e il transito nella Z.T.L.
2. Dall'entrata in vigore del Regolamento cesseranno di avere validità tutti i permessi/autorizzazioni rilasciati ai sensi della previgente disciplina.

Art. 11 Entrata in vigore e periodo transitorio

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'installazione della segnaletica stradale prevista dal Regolamento di esecuzione del Codice della strada (DPR 495/1992), previo un periodo transitorio la cui durata sarà stabilita dall'Amministrazione comunale e in ogni caso previa comunicazione da affiggere all'albo pretorio per un periodo non inferiore a giorni quindici.
2. Nel periodo transitorio di cui al precedente comma 1, i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 possono inoltrare la domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 7.

